

Il reato di “pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili” alla prova della giurisprudenza: un commento alla prima (e finora unica) applicazione giurisprudenziale dell’art. 583 bis c.p.

*Nota a Corte d’Appello di Venezia, 23 novembre 2012
(dep. 21 febbraio 2013), n. 1485*

SOMMARIO

1. I CASI DI SPECIE E LA SENTENZA DI PRIMO GRADO. – 2. I MOTIVI DI APPELLO PROPOSTI DAGLI IMPUTATI. – 3. IN PARTICOLARE, I MOTIVI DI APPELLO CONCERNENTI LA “MALATTIA” E IL “TENTATIVO”. – 4. IN PARTICOLARE, IL MOTIVO DI APPELLO CONCERNENTE IL “DOLO SPECIFICO” NELLE SUE IMPLICAZIONI CON LE MOTIVAZIONI CULTURALI DELLA ARUÈ DEGLI EDO-BINI NIGERIANI. – 5. IN PARTICOLARE, IL MOTIVO DI APPELLO CONCERNENTE L’“IGNORANTIA LEGIS”. – 6. ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: QUANDO PUNIRE NON BASTA.

1 - 1.1

I CASI DI SPECIE E LA SENTENZA DI PRIMO GRADO

La sentenza della Corte d’Appello di Venezia, qui commentata¹, merita, ad avviso di chi scrive, grande attenzione: essa riguarda, infatti, il primo – e, per quanto ci è noto, finora unico – caso in relazione al quale i giudici italiani si sono dovuti confrontare con l’applicazione del ‘nuovo’ art. 583 bis² (“Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”)³, ribaltando, peraltro, l’esito processuale al quale, su tale caso, era pervenuta la sentenza di condanna di primo grado del Tribunale di Verona del 14 aprile del 2010⁴.

1. Corte d’Appello di Venezia 23 novembre 2012 (dep. 21 febbraio 2013), n. 1485.

2. Gli articoli di legge qui citati senza ulteriore specificazione sono tratti dal codice penale.

3. L’art. 583 bis è stato introdotto dalla l. 9 gennaio 2006, n. 7. Per un commento a tale nuova fattispecie di reato, v., anche per ulteriori rinvii, FORNASARI, *Mutilazioni genitali e pratiche rituali nel diritto penale*, in CANESTRARI-FERRANDO-MAZZONI-RODOTÀ-ZATTI, *Il governo del corpo*, in *Trattato di biodiritto* (diretto da Rodotà e Zatti), Milano, 2011, pag. 715 ss.; BASILE, *Commento all’art. 583 bis*, in DOLCINI-MARINUCCI, *Codice penale commentato*, III ed., Milano, 2011, pag. 5328 s. Prima della l. 7/2006 almeno tre casi di mutilazioni genitali femminili erano peraltro già giunti all’attenzione delle nostre corti:

- il primo si era concluso con un decreto d’archiviazione, richiesto dallo stesso P.M., per “mancanza di condizioni per legittimare l’esercizio dell’azione penale” (nella specie, alcuni medici avevano denunciato per lesioni personali gravissime i genitori nigeriani di una bambina che era stata sottoposta ad un intervento di asportazione parziale delle piccole labbra e del clitoride nel Paese d’origine; del procedimento penale avviato con tale denuncia si ha, peraltro, notizia solo indirettamente tramite la pronuncia, riguardante i profili civilistici del medesimo, emessa dal Tribunale per i minorenni di Torino 17 luglio 1997, s.n., in *Minori giustizia* 1999, pag. 140);

- il secondo caso, invece, si era concluso con una sentenza di condanna (per lesioni personali gravi, ex art. 583 co. 1 n. 2, consistenti nell’indebolimento permanente dell’apparato genitale) a carico di un immigrato egiziano che, in occasione di una vacanza in Egitto, aveva fatto amputare il clitoride alla figlia di dieci anni (Tribunale di Milano 25 novembre 1999, El Namr, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza* 2000, pag. 148);

- il terzo caso, infine, relativo a fatti avvenuti nel 2002, vedeva imputata la stessa ostetrica tradizionale, protagonista degli episodi cui si riferisce la sentenza qui annotata, e si è concluso con sentenza del GUP di Verona 3 giugno 2008, dichiarativa dell’estinzione del reato per intervenuta prescrizione (la sentenza non è edita, ma è richiamata in estrema sintesi all’interno della sentenza qui annotata).

4. La sentenza del Tribunale di Verona può leggersi in *Diritto, immigrazione e cittadinanza* 2010, pag. 209, nonché in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2011, pag. 838.

1.2

Oggetto della sentenza in esame sono due casi distinti, accomunati tuttavia, a livello fattuale, da molti tratti simili. Entrambi gli episodi, infatti, si sono verificati a Verona, a fine marzo 2006, e vedono come protagonisti alcuni cittadini nigeriani, appartenenti all'etnia degli Edo-bini: una donna, G.O., ostetrica in Nigeria ma priva di qualsiasi titolo per operare in quanto tale in Italia; una giovane nigeriana, madre della minore X, nata da due mesi all'epoca dei fatti; un giovane nigeriano, padre della minore Y, nata da due settimane all'epoca dei fatti⁵.

Ebbene, nel primo episodio la G.O., dietro compenso di 300 euro, praticava la c.d. *aruè* sulla minore X: un'incisione superficiale sulla faccia antero-superiore del clitoride, della lunghezza di circa 4 mm a decorso pressoché longitudinale, e della profondità di circa 2 mm⁶.

Nel secondo episodio la G.O., dietro promessa di un compenso di 300 euro, si recava, su richiesta del padre della minore Y, presso l'abitazione di questi, con una borsa contenente gli attrezzi per eseguire la *aruè* (forbici, siringhe, garze, cotone idrofilo, una pinza chirurgica, una boccetta di lidocaina e una di disinfettante) ma, appena le veniva aperta la porta di casa, intervenivano gli agenti di polizia, che già da qualche giorno seguivano i suoi spostamenti e avevano messo sotto controllo la sua utenza telefonica (gran parte delle indagini della polizia – sia detto per inciso – si erano infatti basate sulla intercettazione delle conversazioni telefoniche con le quali la G.O. aveva 'contrattato' luogo, tempo e compenso per effettuare i due predetti interventi di *aruè*).

1.3

All'esito delle indagini e del processo di primo grado, in relazione al primo episodio la G.O. veniva ritenuta responsabile del delitto di lesione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583 *bis* co. 2, con l'attenuante della lesione di lieve entità (art. 583 *bis* co. 2 II pt.), riconosciuta prevalente rispetto alle aggravanti di aver commesso il fatto a danno di una minore, e per fini di lucro (art. 583 *bis* co. 3 I e II pt.). In concorso con la G.O. veniva altresì ritenuta responsabile del medesimo delitto anche la madre della minore X, con l'attenuante della lesione di lieve entità (art. 583 *bis* co. 2 II pt.) e con le attenuanti generiche (art. 62 *bis*), riconosciute prevalenti rispetto all'aggravante di aver commesso il fatto a danno di una minore (art. 583 *bis* co. 3).

In relazione al secondo episodio (quello della *aruè* concordata, ma non eseguita), la G.O. veniva ritenuta responsabile del tentativo del delitto di lesione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583 *bis* co. 2, con un corredo di circostanze identico a quello riconosciute nel primo episodio. In concorso con la G.O. veniva altresì ritenuto responsabile del medesimo delitto tentato il padre della minore Y, con un corredo di circostanze identico a quello riconosciuto, nel primo episodio, nei confronti della madre della minore X.

La G.O. veniva, altresì, ritenuta responsabile del delitto di esercizio abusivo di una professione (nella specie, la professione sanitaria) ai sensi dell'art. 348⁷.

In definitiva, la G.O., ritenuto il vincolo della continuazione tra i vari delitti, veniva condannata alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione; la madre della minore X veniva condannata alla pena di mesi 8 di reclusione; il padre della minore Y alla pena di mesi 4 di reclusione (pena ovviamente inferiore a quella della madre della minore X, essendo il

Per un commento ad essa, v. MIAZZI, *Il diverso trattamento giuridico delle modificazioni genitali maschili e femminili, ovvero: dai reati culturali ai reati coloniali*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza* 2010, pag. 103 ss., nonché PECORELLA, *Mutilazioni genitali femminili: la prima sentenza di condanna*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2011, pag. 853 ss.

5. Segnaliamo che all'etnia degli Edo-bini appartenevano anche i genitori implicati nella vicenda decisa dal Tribunale di Torino del 1997, e riferita *supra*, nota 3. In quel caso, tuttavia, l'intervento effettuato era stato decisamente più invasivo: asportazione parziale del clitoride e delle piccole labbra.

6. Come apprendiamo dalla sentenza di primo grado (in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, pag. 848) e da quella di appello (pag. 46), *aruè* è il termine utilizzato dagli Edo-bini per indicare l'intervento qui descritto.

7. In linea di principio, tale reato avrebbe potuto essere contestato dal P.M. anche ai genitori delle due minori, a titolo di concorso di persone, così come è avvenuto nel caso, per certi versi simile, della circoncisione rituale maschile, del quale riferiamo *infra*, 5.3.

delitto rimasto solo a livello di il tentativo).

A tutti e tre gli imputati venivano infine concessi i benefici della sospensione condizionale della pena (artt. 163 ss.) e della non menzione della condanna (art. 175).

1.4

Sul complessivo trattamento sanzionatorio inflitto agli imputati dalla sentenza di primo grado – un trattamento, come si vede, decisamente mite – hanno inciso in maniera determinante due fattori.

In primo luogo, un'attenta e scrupolosa ricostruzione dell'effettiva entità della lesione inferta: in relazione al primo episodio – l'unico dei due in cui il delitto è giunto a consumazione, e sulla falsariga del quale è stato modellato il tentativo del secondo⁸ – erano state infatti eseguite plurime consulenze mediche, sulla scorta delle quali il giudice di prime cure riteneva provata “una lesione agli organi genitali da cui è derivata certamente una malattia, ma non anche, non essendovi riscontro in tal senso, un indebolimento permanente della sensibilità clitoridea”. Ciò consentiva di sussumere l'episodio nella fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 583 bis – punita in termini decisamente meno gravi (reclusione da tre a sette anni) rispetto alle “mutilazioni” di cui al primo comma (reclusione da quattro a dodici anni) – ed altresì di concedere a tutti gli imputati l'attenuante ad effetto speciale della lesione di lieve entità di cui all'art. 583 bis co. 2 II pt.

Il secondo fattore che ha inciso favorevolmente sul trattamento sanzionatorio è stata una altrettanto attenta e scrupolosa ricostruzione delle motivazioni che avevano sorretto le condotte degli imputati, per ricostruire le quali la difesa aveva fatto sentire nel processo alcuni testi qualificati: un docente universitario di antropologia dell'educazione; un docente universitaria di pedagogia della mediazione; un sacerdote della Chiesa pentecostale, appartenente all'etnia degli Edo-bini, ma immigrato in Italia da circa vent'anni. Ecco, quindi, che in sede di commisurazione della pena la sentenza di primo grado riconosce che “nella valutazione del disvalore del fatto non si può non tenere conto, in favore degli imputati, delle motivazioni culturali e di rispetto delle tradizioni che li hanno spinti ad agire”, e nel concedere ai due genitori le attenuanti generiche valorizza, oltre alla loro incensuratezza e al buon comportamento processuale, “le ragioni della condotta (posta in essere sulla base di forti spinte culturali e radicate tradizioni etniche)”⁹.

1.5

Proprio in relazione alle *motivazioni culturali*¹⁰ della condotta degli imputati vedremo, peraltro, che la sentenza d'appello qui commentata compie un passo in avanti, dando fondamentale rilievo alle stesse, prima ancora che in sede di commisurazione della pena, già in sede di accertamento della sussistenza del reato (in particolare, dell'elemento soggettivo). Prima di analizzare tale ‘passo in avanti’ conviene, tuttavia, illustrare brevemente i motivi di appello proposti dagli imputati.

2 - 2.1

I MOTIVI DI APPELLO PROPOSTI DAGLI IMPUTATI

Contro la sentenza di condanna di primo grado presentano appello la madre della minore X e il padre della minore Y, non invece la terza imputata, cioè l'esecutrice materiale della *aruè* (la cui posizione, peraltro, era la più compromessa, in quanto coinvolta

8. Nella sentenza di appello si legge, infatti, che la G.O. “si era recata presso la dimora dell'imputato (...) per effettuare sulla piccola [minore Y] lo stesso tipo di intervento svolto sulla [minore X]” (pag. 35; corsivo aggiunto).

9. Tribunale di Verona 14 aprile 2010, cit., pag. 852. Sulla possibilità che la motivazione culturale possa incidere *pro reo* in sede di commisurazione della pena, v., anche per ulteriori rinvii, BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Milano, 2010, pag. 424 ss.

10. Per un'ampia e documentata indagine sulle motivazioni culturali che possono stare alla base delle pratiche di mutilazione e/o lesione degli organi genitali femminili, v. BELLUCCI, *Consuetudine, diritti e immigrazione. La pratica tradizionale dell'escissione nell'esperienza francese*, Milano, 2012, pag. 3 ss., in part. pag. 77 ss.

in entrambi gli episodi e in quanto condannata anche per il reato di esercizio abusivo di una professione).

2.2

La madre della minore X presenta tre motivi di appello:

- insussistenza dell'elemento materiale del reato per mancanza di una "malattia" (si ricordi che l'art. 583 bis co. 2 richiede – sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 582 – la produzione di una lesione agli organi genitali femminili "da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente");

- insussistenza dell'elemento soggettivo del reato per mancanza del dolo specifico, cioè del "fine di menomare le funzioni sessuali", espressamente richiesto dall'art. 583 bis co. 2;

- infine, ricorrenza di una *ignoranza inevitabile* della legge penale violata, con conseguente esclusione della colpevolezza.

2.3

Il padre della minore Y presenta a sua volta tre motivi di appello, due dei quali – insussistenza del dolo specifico e ricorrenza di un'ignoranza inevitabile – coincidenti con quelli dell'altra imputata; il terzo motivo d'appello, invece, è legato alle specificità del caso che lo vedeva coinvolto, e concerne l'*inconfigurabilità del tentativo* per mancanza tanto di atti idonei quanto di atti univoci.

2.4

Qui di seguito ci soffermeremo brevemente prima sui motivi d'appello peculiari a ciascuno dei due casi (*infra*, 3), e poi sui motivi di appello comuni ad entrambi (*infra*, 4 e 5).

3 - 3.1

IN PARTICOLARE, I MOTIVI DI APPELLO CONCERNENTI LA "MALATTIA" E IL "TENTATIVO"

La difesa della madre della minore X contesta la sussistenza di una *malattia* in quanto l'incisione praticata su sua figlia era stata effettuata sugli strati più superficiali del clitoride, interessando, pertanto, la sola mucosa esterna, e non anche i tessuti cutanei, e tanto meno quelli nervosi. Alla luce, quindi, della nozione di malattia accolta dalla più recente giurisprudenza di legittimità¹¹, nel caso di specie mancherebbero entrambi i requisiti da tale nozione richiesti: un'apprezzabile riduzione di funzionalità (non essendo state compromesse le funzioni del clitoride), e un fatto morboso in evoluzione (non necessitando la ricostituzione della mucosa clitoridea nemmeno di un processo di cicatrizzazione, dal momento che – così sostiene la difesa – le mucose, per loro stessa natura, si rimarginano per una sorta di ricongiungimento 'spontaneo' dei due lembi recisi).

La Corte d'Appello, tuttavia, respinge tale motivo, non solo perché esso si basa su una lettura scorretta delle conclusioni illustrate dai consulenti (nessuno dei quali aveva, in realtà, negato la necessità di una "riepitelizzazione del tessuto leso"¹², quindi di un processo di sostituzione del tessuto originario con un tessuto nuovo, pur trattandosi di un tessuto mucoso), ma anche perché, comunque, è stata, sia pur temporaneamente, "indebolita la funzione che la mucosa del clitoride garantisce (...), afferente alla protezione e alla tutela da agenti esterni, potenzialmente nocivi, di una zona anatomica particolarmente delicata, quale quella degli organi genitali esterni"¹³.

11. V., da ultimo, Cass. Sez. V, 11 giugno 2009 (dep. 16 ottobre 2009), Lazzarino, n. 40428, CED 245378; in tal senso, in un *obiter dictum*, si sono espresse anche le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza 18 dicembre 2008 (dep. 21 gennaio 2009), Giulini, n. 2437, CED 241752.

12. Corte d'Appello di Venezia 23 novembre 2012, cit., pag. 31.

13. *Ibidem*, pag. 34.

3.2

Anche il motivo di appello proposto dal padre della minore Y, facente leva sul mancato raggiungimento della soglia di un *tentativo punibile*, viene respinto dai giudici veneziani.

La proposizione, e il respingimento, di questo motivo di appello si basano – oltre che su una differente ricostruzione del contenuto delle telefonate intercettate (secondo la difesa, la G.O. sarebbe stata chiamata dal padre della minore Y solo per praticarle i fori alle orecchie; secondo la Corte d’Appello, invece, non vi è dubbio che essa dovesse eseguire la *aruè*) – principalmente su una differente interpretazione tecnico-giuridica dei requisiti della “idoneità” e “univocità” degli atti, richiesti dall’art. 56 co. 1 ai fini della punibilità del tentativo.

3.2.1

Quanto alla *univocità* degli atti, la difesa ritiene che essa vada intesa come “inizio di esecuzione” della fattispecie tipica¹⁴, mentre nel caso concreto gli atti compiuti dalla G.O. e dal padre della minore Y non avevano ancora dato avvio a tale fase esecutiva, che sarebbe al più presto cominciata con l’apposizione della lama sulla parte anatomica da incidere.

La Corte d’Appello, tuttavia, replica sul punto richiamando “l’orientamento assolutamente prevalente in giurisprudenza che ammette la configurabilità del tentativo anche in caso di atti preparatori”¹⁵, per lo meno quando essi si trovino “in una situazione di prossimità spaziale e temporale, tale da configurare un pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto dalla fattispecie contestata”¹⁶. La fissazione di un preciso appuntamento presso la casa del padre della minore Y con determinazione dell’incarico conferito alla G.O. (effettuazione della *aruè*), le istruzioni da questa fornite per la profilassi e per l’esecuzione dell’intervento, e soprattutto il fatto che la G.O. si era effettivamente recata all’appuntamento munita di strumenti di carattere sanitario sono, pertanto, elementi ritenuti sufficienti dalla Corte d’Appello per comprovare l’univocità degli atti nel caso di specie.

3.2.2

Anche l’*idoneità* degli atti – negata dalla difesa sul presupposto che la predisposizione delle forze di polizia avesse escluso la ricorrenza di un effettivo pericolo per il bene giuridico – viene, invece, ritenuta sussistente dalla Corte d’Appello. Anche a questo proposito, infatti, i giudici veneziani aderiscono all’orientamento giurisprudenziale maggioritario¹⁷, secondo il quale gli atti potrebbero essere considerati inidonei solo in caso di “inefficacia assoluta, intrinseca ed originaria degli atti stessi a produrre, sotto il profilo esclusivamente potenziale, l’evento consumativo (...), indipendentemente da ogni fattore estraneo che, in concreto, abbia impedito la lesione dell’interesse giuridico protetto”¹⁸. Come il lettore più addentro alla dogmatica del tentativo avrà già rilevato, la divergenza di opinioni tra difesa dell’imputato e Corte d’Appello circa la sussistenza degli “atti idonei” corre sostanzialmente sul filo della distinzione tra valutazione dell’idoneità *su base ontologica totale* (tenuto conto, quindi, anche di circostanze ignote e non conoscibili al soggetto agente, quali, nel caso di specie, la predisposizione delle forze di

14. In tal senso si esprime, in effetti, una parte autorevole della dottrina (v., ad esempio, MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale, pt. gen.*, IV ed., Milano, 2012, pag. 401 ss.), nonché una giurisprudenza minoritaria (v., da ultimo, Cass. Sez. I, 7 gennaio 2010 (dep. 9 marzo 2010), Musso, n. 9411, CED 246620, secondo cui “gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, come inizio di esecuzione, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata, in quanto la univocità degli atti indica non un parametro probatorio, ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della condotta”).

15. Corte d’Appello di Venezia 23 novembre 2012, cit., pag. 36.

16. *Ibidem*, pag. 38.

17. V., da ultimo, Cass. Sez. VI, 6 giugno 2008 (dep. 24 settembre 2008), Tortoioli, n. 36699, CED 241400, secondo cui “la circostanza che gli organi investigativi, attraverso indagini continue e accurate, riescano a monitorare e tenere sotto controllo la dinamica dell’azione criminosa che si protrae nel tempo, non vale di per sé a rendere la stessa inidonea ed inadeguata ai fini del secondo comma dell’art. 49”.

18. Corte d’Appello di Venezia 23 novembre 2012, cit., pag. 38.

polizia), e sua valutazione *su base ontologica parziale* (con conseguente irrilevanza di fattori impeditivi del pericolo del tutto estranei alla condotta dell'agente e da costui non conoscibili, né dominabili).

3.2.3

In questa sede non è certo possibile prendere posizione sulla correttezza dell'una o dell'altra interpretazione, messe in campo, su fronti opposti, dalla difesa e dalla Corte d'Appello per negare, o rispettivamente, affermare l'"univocità" e l'"idoneità" agli atti compiuti dalla G.O. e dal padre della minore Y. Sia sufficiente rilevare che, anche in relazione al caso di specie, si è riaccesa l'annosa disputa sulla in-configurabilità di un tentativo ogni qual volta sia *solo grazie alle capacità investigative e alla tempestività dell'intervento della polizia* che non si giunge alla consumazione del reato. È proprio questa, infatti, la costellazione di casi in cui l'orientamento che – in fedele adesione al principio costituzionale di offensività, oltre che ai dati testuali e sistematici desumibili dal codice penale – fa coincidere l'univocità con l'inizio di esecuzione e richiede una valutazione su base totale per l'idoneità, incontra seri ostacoli di ordine, non tanto strettamente dogmatico, quanto politico-criminale: "si fa fatica ad accettare che proprio quando la polizia si è così ben organizzata da rendere impossibile la consumazione del reato, l'agente debba aver garantita l'impunità"¹⁹.

4 - 4.1

IN PARTICOLARE, IL MOTIVO DI APPELLO CONCERNENTE IL "DOLO SPECIFICO" NELLE SUE IMPLICAZIONI CON LE MOTIVAZIONI CULTURALI DELLA ARUÈ DEGLI EDO-BINI NIGERIANI

I motivi di appello comuni alla difesa dei due imputati – assenza del dolo specifico e ricorrenza di un'*ignorantia legis* inevitabile – sono, invece, quelli che più da vicino coinvolgono la natura della fattispecie di cui all'art. 583 *bis* quale *reato culturalmente motivato*²⁰.

Il tema delle mutilazioni/lesioni genitali femminili è, in effetti, assai denso di implicazioni sul piano culturale – intendendo qui il concetto di "cultura" nell'accezione che gli è stata attribuita dalle scienze umane, e principalmente dall'antropologia, e che rimanda a modi di vivere e di pensare collettivamente condivisi e tramandati²¹ – giacché la loro realizzazione trova fondamento in un *potente e complesso sistema di motivazioni culturali*, che vanno ricostruite tenendo conto: *i*) della tipologia di intervento praticato; *ii*) del gruppo culturale di riferimento.

4.2

Per quanto riguarda, in primo luogo, la *tipologia*, è infatti opportuno subito precisare che, sotto la generica etichetta di "mutilazioni genitali femminili" (in prosieguo: MGF), rientra, in realtà, una molteplicità di pratiche le quali – pur avendo tutte come oggetto materiale i genitali femminili esterni – risultano tra loro assai eterogenee per gravità, effetti e modalità di esecuzione. Proprio al fine di monitorare e meglio individuare, almeno dal punto di vista sanitario, un fenomeno così composito e variegato, nel 1995 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS-WHO) ha elaborato una classificazione in quattro tipi delle MGF:

19. Così MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale*, cit., pag. 409, che di tale orientamento sono, sul fronte dottrinale, i principali sostenitori, pur avendo chiara consapevolezza – come la citazione riportata dimostra – delle obiezioni che ad essa potrebbero essere mosse, e di cui propongono il superamento mediante l'introduzione di una disciplina *ad hoc* proprio per l'ipotesi di reato non consumato grazie alla predisposizione delle forze di polizia.

20. Sulla nozione di reato culturalmente motivato, v. BERNARDI, *Il "fattore culturale" nel sistema penale*, Torino, 2010, pag. 3 ss.; DE MAGLIE, *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, Pisa, 2010, pag. 30 ss.; BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, cit., pag. 41 ss.

21. Una definizione "ufficiale" di cultura, ovviamente, non esiste (come, del resto, non esiste una definizione ufficiale di "vizio di mente", di "causalità", di "pericolo", di "malattia" e di tanti altri concetti che sono ormai da tempo entrati nel vocabolario del giurista e, in particolare, del penalista). Almeno a livello orientativo, tuttavia, ai presenti fini può risultare utile richiamare il Preambolo della *Dichiarazione universale sulla diversità culturale* (adottata dalla Conferenza Generale dell'UNESCO a Parigi il 2 novembre 2001; per il testo in lingua italiana, cfr. www.unesco.it/documenti/documenti/testi/dich_diversita.doc), secondo cui "la cultura dovrebbe essere considerata come un insieme dei distinti aspetti presenti nella società o in un gruppo sociale quali quelli spirituali, materiali, intellettuali ed emotivi, e che include sistemi di valori, tradizioni e credenze, insieme all'arte, alla letteratura e ai vari modi di vita".

- *I tipo*: escissione del prepuzio, con o senza escissione parziale o totale del clitoride;
- *II tipo*: escissione del prepuzio e del clitoride, con escissione parziale o totale delle piccole labbra;
- *III tipo*: escissione di parte o della totalità dei genitali esterni con cucitura o restringimento del canale vaginale (si tratta della c.d. infibulazione, indubbiamente la pratica più invasiva e devastante sotto l'aspetto fisico e psico-sessuale);
- *IV tipo*: non classificato, ricomprensivo di pratiche consistenti nel forare, trapassare o incidere il clitoride e/o le labbra; nel produrre una tensione del clitoride e/o delle labbra; nel cauterizzare mediante ustione il clitoride e i tessuti circostanti; nel raschiare i tessuti attorno all'orifizio vaginale, o nell'incidere la vagina; nell'introdurre sostanze corrosive o erbe in vagina per causare emorragia o allo scopo di serrarla o restringerla, e in altre pratiche analoghe²².

Rispetto a tale classificazione il caso di specie – il cui l'intervento è consistito in una superficiale e limitata incisione della faccia antero-superiore del clitoride – si lascia, quindi, ricondurre nel IV tipo, quello comprendente gli interventi meno invasivi.

4.3

Per quanto riguarda, in secondo luogo, il *gruppo culturale* di riferimento, esso è nella specie costituito dagli Edo-bini nigeriani. Come vedremo, è proprio facendo leva sulle motivazioni culturali che, all'interno di tale gruppo, sostengono la tradizione della *aruè*, che la Corte d'Appello, accogliendo il motivo relativo all'assenza del *dolo specifico*, giunge all'assoluzione degli imputati.

4.4

L'art. 583 *bis* co. 2 richiede, infatti, il perseguimento, a titolo di dolo specifico, di una determinata finalità: il soggetto deve agire “*al fine di menomare le funzioni sessuali*” della persona offesa, vale a dire deve praticare la lesione degli organi genitali femminili al fine di “alterare, sotto un profilo fisico, le funzioni sessuali della donna (...), compromettendo il desiderio o la praticabilità dell'atto sessuale”²³. Il giudice di primo grado, sulla base di alcune dichiarazioni rilasciate dai genitori delle due bambine²⁴, aveva ritenuto che questi avessero chiesto di sottoporre le proprie figlie alla *aruè* anche per perseguire la predetta finalità, sia pur solo “*a livello simbolico*”.

Siffatta statuizione ha prestato, tuttavia, il fianco ad un duplice ordine di censure.

4.4.1

In primo luogo, infatti, come bene evidenzia la sentenza d'appello, “nella interpretazione fornita dal giudice di primo grado egli ha accertato il momento rappresentativo del dolo specifico attribuendo *funzioni 'simboliche'* ad elementi costitutivi dell'azione, quale la zona del corpo attinta e il tempo di esecuzione della condotta – obbligatoria prima del matrimonio – cui non poteva ricondursi il significato loro attribuito in sentenza, *né* alla luce delle dichiarazioni dei testi, che hanno chiaramente e diversamente indicato le ragioni del coinvolgimento degli organi sessuali e delle interferenze del rito con il matrimonio, *né* alla luce delle dichiarazioni degli imputati, allorché hanno palesato lo scopo personale della loro azione”²⁵.

Secondo la Corte d'Appello, infatti, una “lettura integrata e integrale” di quelle stesse dichiarazioni degli imputati sulla cui base il giudice di primo grado aveva affermato

22. Cfr. WHO, *Female Genital Mutilation, Report of a WHO Technical Working Group in Geneva 1995, July 17-19, 1995*, pag. 1 ss.

23. Corte d'Appello di Venezia 23 novembre 2012, cit., pag. 43.

24. La madre della minore X aveva affermato: “in Nigeria si fa così perché le donne devono accontentare il loro uomo e non devono desiderarne altri; coloro che non si sottopongono all'intervento non si possono sposare”. Il padre della minore Y aveva, invece, dichiarato: “nel mio paese per tramandata cultura (...) senza questo intervento la donna prova un desiderio sessuale anche eccessivo che può portarla a provare un desiderio sessuale anche per altri uomini”.

25. Corte d'Appello di Venezia 23 novembre 2012, cit., pag. 51 (corsivo aggiunto).

la presenza del dolo specifico, in realtà “non consente di ritenere che questi abbiano agito allo scopo di menomare le funzioni sessuali” delle figlie²⁶.

L'assenza di una tale finalità emergerebbe, del resto, senza più alcun dubbio residuo dalle deposizioni dei testi qualificati (i due docenti universitari e il sacerdote cristiano), che avevano illustrato le motivazioni per cui gli Edo-bini sottopongono le figlie a *aruè*. Tali motivazioni vanno, infatti, individuate nella finalità di realizzare una pratica simbolica diretta a soddisfare una “funzione di umanizzazione” (riconoscimento di un individuo come uomo o come donna all'interno della comunità degli umani), una “funzione identitaria” (sancire il vincolo di appartenenza alla specifica comunità degli Edo-bini, garantendo la possibilità di vivere in libertà all'interno di tale gruppo) e, infine, una “funzione di purificazione” (garantita dalla fuoriuscita di qualche goccia di sangue)²⁷.

Insomma, secondo la corte veneziana il giudice di primo grado è incorso in un errore nell'accertare il dolo specifico richiesto dall'art. 583 *bis* co. 2, in quanto ha attribuito “valori simbolici allo scopo dell'azione che sono propri della rappresentazione dell'interprete, e non dell'agente”²⁸.

4.4.2

In secondo luogo, come la sentenza d'appello sia pur laconicamente segnala, in capo agli imputati non può riscontrarsi il dolo specifico giacché “nessun riferimento all'aver agito allo scopo di menomare le funzioni sessuali è desumibile (...) dalla natura dell'intervento richiesto e concordato, *assolutamente inidoneo*, per la sua consistenza, a palesare una intenzione in tal senso”²⁹.

La rilevanza di tale affermazione emerge con maggior evidenza alla luce di una più generale riflessione di carattere dogmatico sul dolo specifico, che qui cerchiamo di esporre in estrema sintesi: quando, nei reati a dolo specifico, la finalità perseguita dal soggetto agente consiste in un evento offensivo di beni giuridici protetti dall'ordinamento (come, nel caso dell'art. 583 *bis* co. 2, la “menomazione delle funzioni sessuali” della donna), il principio costituzionale di offensività esige che tale risultato non appartenga solo al mondo delle intenzioni (...delle cattive intenzioni) del soggetto agente, ma sia da questi perseguito, anche se non necessariamente raggiunto, attraverso atti concretamente idonei: in altre parole, occorre che il bene giuridico abbia corso un effettivo pericolo. In caso contrario, il reato a dolo specifico si trasformerebbe in uno strumento per punire (o per punire di più) una mera volontà, anche quando questa non si sia materializzata in atti capaci di minacciare il bene giuridico³⁰.

Nel caso in esame, quindi, anche ipotizzando che i due genitori abbiano avuto l'intenzione di menomare le funzioni sessuali delle rispettive figlie, ad integrare il dolo specifico non sarebbe stato sufficiente che tale finalità fosse stata perseguita solo “a livello simbolico”, senza cioè che a tale intenzione si accompagnasse una lesione degli organi genitali delle figlie *concretamente idonea* a menomarne le funzioni sessuali: ma tale non può essere certo ritenuta l'*aruè* del caso di specie, compiuta mediante un'incisione della sola mucosa del clitoride e priva di qualsiasi effetto permanente.

26. La Corte d'Appello critica, in particolare, la ‘decontestualizzazione’ delle dichiarazioni degli imputati (riportate *supra*, nota 24), cui il giudice di primo grado avrebbe proceduto, così fraintendendo il significato della dichiarazione della madre (“le donne devono accontentare il loro uomo” significa, in realtà, che l'imputata, per accontentare suo marito, ha deciso di far sottoporre la figlia ad *aruè*, nonostante la propria iniziale contrarietà), e disgiungendo le parole del padre dal significato che ad esse doveva essere attribuito in base alla sua cultura d'origine.

27. Corte d'Appello di Venezia 23 novembre 2012, cit., pag. 47.

28. *Ibidem*, pag. 51.

29. *Ibidem*, pag. 49 (corsivo aggiunto). In un passaggio successivo della sentenza (pag. 50) si sottolinea la natura dell'intervento, assolutamente inidoneo, per la sua “minima invasività”, a palesare l'intenzione di menomare le funzioni sessuali femminili.

30. Sull'*oggettiva idoneità* degli atti compiuti dall'agente a cagionare l'evento dannoso o pericoloso preso di mira, quale necessario requisito per la sussistenza del dolo specifico, v., sia pur con sfumature diverse, MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale*, cit., pag. 418; ANGIONI, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Milano, 1983, pag. 114 ss.; PROSDOCIMI, *Commento all'art. 43 - A) Il dolo*, in DOLCINI-MARINUCCI, (a cura di), *Codice penale commentato*, cit., pag. 510.

4.5

Ebbene, sulla scorta delle suesposte considerazioni la Corte d'Appello correttamente esclude la sussistenza del dolo specifico richiesto dall'art. 583 *bis* co. 2, con conseguente assoluzione degli appellanti "perché il fatto non costituisce reato".

5 - 5.1

IN PARTICOLARE, IL MOTIVO DI APPELLO CONCERNENTE L' "IGNORANTIA LEGIS"

Anche il secondo motivo d'appello comune ad entrambi gli imputati – quello concernente l'*ignorantia legis* – viene almeno in parte sviluppato dalle rispettive difese *nella prospettiva della natura di reato culturalmente motivato* del delitto di cui all'art. 583 *bis*. Gli argomenti addotti per comprovare una situazione di ignoranza inevitabile della legge penale italiana incriminatrice della *aruè* sono stati, infatti, i seguenti:

- i fatti erano avvenuti a fine marzo 2006, quindi solo poche settimane dopo l'entrata in vigore della legge 7/2006³¹;
- nessuna iniziativa era stata in quei mesi condotta nella zona di Verona per informare i potenziali interessati dell'introduzione della nuova legge, nonostante la necessità di diffonderne la conoscenza tra i cittadini stranieri immigrati fosse riconosciuta dalla legge stessa (in particolare, dall'art. 3, rubricato "Campagne informative");
- per quanto riguarda la madre della minore X, la difesa sottolinea che trattasi di persona immigrata in Italia da non molto tempo, priva di istruzione, con un bassissimo livello di comprensione della lingua italiana, e versante in uno stato di particolare emarginazione e scarsa integrazione nella società italiana, con la quale, al momento dei fatti, non aveva ancora avuto alcuna significativa occasione di incontro; ella, inoltre, viveva in Italia senza il marito, e aveva subito pressioni dai parenti residenti in Africa per far sottoporre la piccola figlia alla *aruè*;
- per quanto riguarda il padre della minore Y, la difesa segnala che questi era legato alla comunità degli Edo-bini da un profondo senso di appartenenza e di identità culturale, che si manifestava anche nel rispetto e nella condivisione delle relative tradizioni;
- presso la comunità degli Edo-bini – nel cui *milieu* culturale gli imputati, di fatto, continuavano a vivere nonostante il loro arrivo in Italia – la *aruè* era vista come una pratica assolutamente lecita ed anzi doverosa³².

5.2

Il giudice di primo grado aveva respinto tali argomenti, rilevando "da un lato che la buona fede dell'agente, tale da escludere l'elemento soggettivo, non può essere determinata dalla mera non conoscenza della legge bensì da un fattore positivo esterno che abbia indotto il soggetto in errore incolpevole, e dall'altro lato che non sussiste un'ignoranza inevitabile, e quindi incolpevole, quando il soggetto non abbia, con il criterio dell'ordinaria diligenza, adempiuto al dovere di informazione e cioè all'obbligo di espletare ogni

31. La legge 7/2006 è, infatti, entrata in vigore il 2 febbraio 2006, vale a dire, ai sensi dell'art. 73 co. 3 Cost., al quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, avvenuta nella G.U. del 18 gennaio 2006.

32. A dire il vero, da notizie pubblicate sul sito "Non c'è pace senza giustizia", si apprende che nello Stato nigeriano Edo-bini (Stato di presumibile provenienza degli imputati, benché nulla si dica in proposito in sentenza) dal 1999 è in vigore una legge che punisce le mutilazioni genitali femminili, comprese le "incisioni", sia pur con sanzioni assai lievi (una modesta pena pecuniaria e/o una pena detentiva fino a sei mesi). La presenza di una legge che, nel paese d'origine, punisce il fatto commesso in Italia dal cittadino straniero, rende certo più difficile, ma non preclude in radice, l'invocabilità dell'ignoranza inevitabile della legge penale italiana, incriminatrice di quel fatto. Occorre, infatti, quanto meno considerare:

- *in primo luogo*, che anche il cittadino italiano, se chiamato a rispondere di un determinato reato dinanzi ai giudici italiani, può invocare, in presenza di determinate condizioni, l'ignoranza inevitabile della legge penale violata – e ciò nonostante che sia la *sua* legge a prevedere quel fatto come reato. Se l'italiano in Italia può invocare l'ignoranza della legge penale italiana, non si vede, allora, perché tale ignoranza non potrebbe essere invocata, alle stesse condizioni, anche dallo straniero per il solo fatto che il reato da lui commesso è previsto come tale anche dalla legge del *suo* Paese d'origine;

- *in secondo luogo*, che, nel valutare i casi in esame, occorrerebbe stemperare la nostra visione di giuristi occidentali improntata ad un rigoroso giuspositivismo, tale per cui è 'legge' solo la norma scaturente dalle fonti statuali ufficiali. Gli autori dei reati culturalmente motivati, infatti, potrebbero provenire – come nel caso in esame – da aree geografiche all'interno delle quali la norma *culturale* è più forte della norma *penale*, ovvero all'interno delle quali il diritto *spontaneo-consuetudinario* ha un grado di effettività superiore rispetto al diritto *ufficiale-statale* (sul punto, anche per un'illustrazione del paradigma del c.d. *pluralismo giuridico di tipo soggettivistico*, v. SACCO, *Antropologia giuridica*, Bologna, 2007, pag. 75 ss., nonché REMOTTI, *Temi di antropologia giuridica*, Torino, 1982, pag. 28 s.).

utile accertamento per conseguire la conoscenza della legislazione vigente”³³.

Con l’atto d’appello, tuttavia, le difese replicano alla sentenza di primo grado ricordando, in particolare, un precedente della Cassazione in cui si afferma che “il fondamento costituzionale della ‘scusa’ della inevitabile ignoranza della legge penale *vale prima di tutto per chi versa in condizioni soggettive di sicura inferiorità* (...); l’ipotesi di un soggetto sano e maturo di mente che commetta fatti criminosi ignorandone la anti giuridicità è concepibile soltanto quando si tratti di *reati* che, sebbene presentino un generico disvalore sociale, *non siano sempre e dovunque previsti come illeciti penali* (...). In relazione a tali reati possono essere prospettate due ipotesi: *quella* in cui il soggetto si rappresenti effettivamente la possibilità che il suo fatto sia anti giuridico, e *quella* in cui tale possibilità non si rappresenti neppure (...). Nella *seconda* ipotesi è riservato al giudice il compito di una valutazione attenta delle ragioni per le quali l’agente, che ignora la legge penale, non si è neppure prospettato un dubbio sulla illiceità del fatto e, *se la assenza di simile dubbio risulti discendere – in via principale – da personale ed incolpevole mancanza di socializzazione dello stesso, la ignoranza della legge penale va, di regola, ritenuta inevitabile*”³⁴.

Ebbene, a parere della difesa nel caso di specie ricorrerebbe proprio la “seconda ipotesi” configurata da questo precedente di legittimità, in quanto gli imputati non si sarebbero neppure rappresentati la possibilità che la *aruè* costituisse reato, e tale mancata rappresentazione sarebbe discesa dalla loro situazione di personale ed incolpevole mancanza di socializzazione.

5.3

La Corte d’Appello sceglie, tuttavia, di non soffermarsi sul profilo dell’*ignorantia legis*, dal momento che “le conclusioni a cui la Corte è pervenuta [in merito al dolo specifico] consentono di ritenere assorbiti nella formula assolutoria proposta gli ulteriori motivi descritti nell’atto d’appello”. Si tratta, nondimeno, di un profilo che avrebbe potuto giocare un ruolo assai significativo nella valutazione complessiva del caso di specie, soprattutto se riguardato alla luce di un altro importante pronunciamento della Cassazione, di poco precedente alla sentenza in commento, e relativo ad un caso per certi versi analogo³⁵: anche lì, infatti, l’imputata era una giovane madre nigeriana “migrata in Italia, non (...) ancora integrata nel relativo tessuto sociale”³⁶; ed anche lì il fatto controverso riguardava un intervento rituale sui genitali di un neonato (segnatamente, una circoncisione maschile che aveva provocato una grave emorragia)³⁷.

Ebbene, in tale sentenza la Cassazione – dopo aver ricordato che il criterio per individuare un’eventuale ignoranza inevitabile della legge penale deve emergere dal “raffronto tra *dati oggettivi*, che possono avere determinato nell’agente l’*ignorantia legis* circa l’illiceità del suo comportamento, e *dati soggettivi* attinenti alle conoscenze e alle capacità dell’agente, che avrebbero potuto consentire al medesimo di non incorrere nell’*error iuris*”³⁸ – ritiene che nel caso sottoposto al suo esame sia “certamente *dato*

33. Tribunale di Verona 14 aprile 2010, pag. 851.

34. Cass. Sez. III, 9 maggio 1996 (dep. 12 giugno 1996), Falsini, n. 2149, CED 205513 (corsivi aggiunti).

35. Ci riferiamo a Cass. Sez. VI, 22 giugno 2011 (dep. 24 novembre 2011), K.S., n. 43646, CED 251043-5, in *Cass. pen.* 2012, pag. 3706, con nota di D’IPPOLITO, *Kulturnormen ed inevitabilità dell’errore sul divieto: la Corte di Cassazione riconosce l’errore determinato da “fattori culturali” come causa di esclusione della colpevolezza*. Su tale sentenza v. pure il commento di PUSATERI, *Escluso il reato di esercizio abusivo della professione medica se la circoncisione maschile cd. rituale è stata eseguita per motivi culturali*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza* 2012, pag. 94 ss.

36. Cass. 22 giugno 2011, cit., pag. 3710.

37. Del tutto diverso, invece, era il reato di cui l’imputata era accusata: la giovane madre, infatti – caduta fin da subito l’originaria imputazione, formulata dal P.M. nei suoi confronti, per il reato di lesioni personali – dai giudici di merito era stata condannata, a titolo di concorso, per il reato di esercizio abusivo di una professione (nella specie, sanitaria), per aver richiesto di eseguire la circoncisione – intervento in Italia riservato esclusivamente al personale sanitario – a un’ostetrica tradizionale sua connazionale, priva di qualsiasi qualifica medica (rimasta peraltro sconosciuta agli organi inquirenti). In generale, per alcuni rilievi critici al diverso trattamento, riservato dall’ordinamento italiano, alla circoncisione ‘maschile’ e alla circoncisione ‘femminile’, MIAZZI, *Il diverso trattamento giuridico delle modificazioni genitali maschili e femminili*, cit., pag. 103 ss., nonché DE MAGLIE, *I reati culturalmente motivati*, cit., pag. 46 ss.

38. Cass. 22 giugno 2011, cit., pag. 3710 (corsivo aggiunto).

oggettivo incontestabile il difettoso raccordo che si determina tra una persona di etnia africana, che, migrata in Italia, non è risultata essere ancora integrata nel relativo tessuto sociale, e l'ordinamento giuridico del nostro Paese; non può tale situazione risolversi semplicisticamente a danno della prima, che, in quanto portatrice di un bagaglio culturale estraneo alla civiltà occidentale, viene a trovarsi in una oggettiva condizione di difficoltà nel recepire, con immediatezza, valori e divieti a lei ignoti. Quanto all'*aspetto soggettivo*, non possono essere ignorati (...) il basso grado di cultura dell'imputata e il forte condizionamento derivatole dal mancato avvertimento di un conflitto interno, circostanze queste che sfumano molto il dovere di diligenza dell'imputata finalizzato alla conoscenza degli ambiti di liceità consentiti nel diverso contesto territoriale in cui era venuta a trovarsi³⁹. Conclude, quindi, la Cassazione per la sussistenza, a favore dell'imputata, degli estremi dell'*error iuris* scusabile, con conseguente sua assoluzione.

Applicando le indicazioni desumibili dalla citata sentenza di legittimità al caso in esame, probabilmente anche nei confronti dei due genitori che avevano chiesto di sottoporre le proprie figlie alla *aruè* si sarebbe potuta riconoscere un'ignoranza inevitabile.

5.4

Segnaliamo, peraltro, che anche in precedenti procedimenti relativi a reati culturalmente motivati – ‘apparentati’ al caso in esame e a quello cui si riferisce la soprariferita sentenza di legittimità dal fatto di collocarsi in una fascia di gravità medio-bassa⁴⁰ – si è giunti all'assoluzione degli imputati proprio in virtù del riconoscimento di una situazione di ignoranza inevitabile della legge penale violata. Un *error iuris* scusabile è stato, infatti, ammesso a favore di:

- un cittadino senegalese che rivende alcuni accendini privi del prescritto bollo di Stato, ignorando che tale condotta è penalmente vietata dalla legge italiana⁴¹;
- due tunisini, in transito per l'Italia, trovati in possesso di una carabina ad aria compressa, i quali ignorano che in Italia tale condotta costituisce reato⁴²;
- due minorenni tunisini che omettono di presentarsi, entro tre giorni dal loro ingresso nel territorio dello Stato italiano, all'autorità di pubblica sicurezza, ignorando che tale condotta è punita dalle disposizioni di cui agli artt. 17 e 142 T.U. Leggi Pub. Sic.⁴³;
- un cittadino francese quindicenne, in Italia per una breve vacanza, il quale usa un apparecchio radio-ricetrasmittente del tipo VHF, ignorando che la legge penale italiana impone determinati requisiti in ordine alla detenzione e all'uso di apparecchi di tal tipo⁴⁴;
- infine, una giovane rumena, in Italia da soli due mesi, incinta all'ottava settimana, la quale tenta di abortire assumendo alcuni farmaci, ignorando che in Italia l'interruzione della gravidanza entro i primi 90 giorni deve essere effettuata, per non incorrere nel reato di aborto autoprocurato di cui all'art. 19 co. 2 l. 194/1978, nel rispetto delle modalità indicate dagli artt. 5 e 8 l. cit.⁴⁵.

39. Cass. 22 giugno 2011, cit., pag. 3710 s. (corsivo aggiunto). Il citato passaggio della sentenza della Cassazione ne riproduce, a nostro avviso, di gran lunga meglio l'effettiva portata rispetto alla massima ufficiale, dove il baricentro del riconoscimento dell'*error iuris* scusabile risulta indebitamente spostato sul “basso grado di cultura” dell'imputata: v. la massima in CED Cassazione 251045.

40. Sull'opportunità di distinguere tra reati culturalmente motivati ‘a bassa offensività’, e reati culturalmente motivati ‘ad elevata offensività’ allorché si muova alla ricerca di soluzioni giuridiche per gli stessi, sia consentito rinviare a BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, cit., pag. 361 ss.

41. Pretura di Pescia 21 novembre 1988, Seck, in *Foro It.* 1989, II, pag. 247.

42. Tribunale di Genova 30 maggio 1989, Khediri, in *Foro It.* 1989, II, pag. 540.

43. Tribunale per i minorenni di Firenze 27 settembre 1989, Mahgobi, in *Foro It.* 1990, II, pag. 192.

44. Tribunale per i minorenni di Genova 14 novembre 1994, Saurel, in *Foro It.* 1995, II, pag. 274.

45. Tribunale di Milano 12 gennaio 2010, Calderaru, in *Corr. Merito* 2010, pag. 51 s., con nota di GATTA. Per un caso del tutto simile, in cui tuttavia la Cassazione ha escluso il riconoscimento di un'ignoranza inevitabile, v. Cass. Sez. V, 30 settembre 2011 (dep. 29 novembre 2011), n. 44107, in *Dir. pen. cont.*, 3 febbraio 2012, con nota di TIANI, *L'ignoranza delle modalità obbligatorie per l'interruzione volontaria della gravidanza costituisce ignoranza inescusabile della legge penale (art. 5 c.p.)*.

6 - 6.1

ALCUNE CONSIDERAZIONI
CONCLUSIVE: QUANDO PUNIRE
NON BASTA

Finora solo un caso implicante la questione dell'applicabilità del nuovo art. 583 *bis* è giunto all'attenzione dei nostri giudici, e per giunta tale caso si è chiuso, come abbiamo visto, con l'assoluzione in quanto "il fatto non costituisce reato"⁴⁶.

Potrebbe trattarsi di un'ottima notizia: un formidabile effetto general-preventivo della nuova figura di reato, grazie alla quale si sarebbe riusciti a cancellare, tra gli immigrati in Italia, le pratiche di MGF, al punto che l'art. 583 *bis* non sta dando materia alcuna di lavoro ai nostri giudici.

Toni trionfalistici siffatti, tuttavia, sarebbero facilmente tacciabili di ingenuità.

Può ben essere, infatti, che l'introduzione della nuova legge abbia contribuito alla diminuzione degli episodi di MGF. In particolare, può ben essere che la netta – anche se a tratti brutale⁴⁷ – stigmatizzazione dell'illiceità penale delle MGF abbia fornito a tante madri e a tante fanciulle l'ancora a cui aggrapparsi saldamente per ribellarsi all'imperativo della cultura d'origine – imperativo che parla attraverso le voci dei mariti, dei padri, dei parenti e, in genere, dei connazionali ancora profondamente legati a questa pratica tradizionale – e così sottrarre le proprie figlie o sé stesse ad interventi mutilativi o comunque lesivi dei genitali femminili⁴⁸.

Risulta ben difficile ipotizzare, tuttavia, che la nuova legge abbia davvero comportato l'eradicazione di queste pratiche: molto più probabilmente, invece, sono stati solo ulteriormente innalzati e ispessiti gli schermi dietro i quali le MGF continuano ad essere effettuate in condizioni di clandestinità, e rafforzati i vincoli di complicità e omertà all'interno dei gruppi di immigrati ancora legati a tale tradizione, con conseguente, ulteriore chiusura verso la società e la cultura italiane. Né è da escludere che siano aumentati i casi in cui si attenda un rientro nel paese d'origine (una vacanza o addirittura un viaggio programmato *ad hoc*) per sottoporre le proprie figlie a MGF⁴⁹.

Vi è il fondato timore, insomma, che la legge 7/2006 soffra di un elevato tasso di *ineffettività*⁵⁰.

6.2

Per contribuire davvero al definitivo superamento delle MGF risulta, pertanto, quanto mai opportuno nella fase attuale rafforzare quegli *strumenti preventivi* che non passano necessariamente per le aule dei tribunali penali: campagne di informazione e sensibilizzazione sui possibili danni alla salute psico-fisica delle donne che coinvolgano le stesse comunità di immigrati interessate dal fenomeno delle MGF; più in generale, interventi diretti ad avviare concreti percorsi di integrazione socio-culturale delle donne

46. Riguardo alla vicenda in esame si può senz'altro parlare di un caso "chiuso" in quanto – in base ad informazioni gentilmente comunicateci dall'avvocato del padre della minore Y – contro la sentenza assolutoria d'appello non risulta sia stato presentato ricorso in Cassazione da parte del P.M., il quale, del resto, già in appello aveva concluso anch'egli per l'assoluzione dei due genitori. Rimane, è vero, la condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 583 *bis* co. 2 a carico dell'esecutrice materiale della *arue*, la quale non ha presentato appello; ma è chiaro che si tratta di una condanna rispetto al medesimo fatto in relazione al quale la Corte d'Appello di Venezia ha statuito che esso "non costituisce reato".

47. Ci riferiamo, in particolare, all'estremo rigore sanzionatorio e, in generale, all'inusuale ampiezza dell'arsenale punitivo messo in campo dal legislatore del 2006 per perseguire le MGF (sul punto, anche per ulteriori riferimenti, sia consentito rinviare a BASILE, *Società multiculturali, immigrazione e reati 'culturalmente motivati' – comprese le mutilazioni genitali femminili*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.* 2007, pag. 1343); un rigore sanzionatorio che è stato, peraltro, ulteriormente acuito con la l. 94/2009, la quale ha introdotto (art. 602 *bis*) la pena accessoria della decadenza dall'esercizio della potestà genitoriale in caso di condanna del genitore per il reato di cui all'art. 583 *bis* (e di solito è proprio il genitore a far sottoporre la figlia a MGF), e ha esteso le circostanze aggravanti di cui all'art. 585 anche al predetto reato (e almeno quattro delle aggravanti ivi previste potrebbero essere di frequente ricorrenza nei casi di MGF: l'aver commesso il fatto contro un discendente, ovvero con premeditazione, ovvero da più persone riunite, ovvero ancora con armi, potendo essere tali, per consolidata giurisprudenza, anche un bisturi o un paio di forbici). Per una valutazione di segno opposto, ma isolata, sul trattamento sanzionatorio riservato alle MGF, v. PECORELLA, *op. cit.*, pag. 863.

48. Nello stesso senso, v. anche PECORELLA, *op. cit.*, pag. 861: "il messaggio univoco di illiceità, che trasmette quella incriminazione, può offrire tra l'altro alle donne, che a quelle pratiche vogliono sottrarre sé stesse o le proprie figlie, un valido argomento da contrapporre alla pretesa obbligatorietà della mutilazione, in base alle tradizioni del gruppo di appartenenza".

49. Per le ragioni che abbiamo esposto in altra sede, infatti, la clausola di perseguibilità del fatto commesso all'estero, contenuta nell'art. 583 *bis* co. 4, pare davvero un'arma spuntata (v., anche per ulteriori rinvii, BASILE, *La nuova incriminazione delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*, in *Dir. pen. proc.* 2006, pag. 690 s.).

50. Sul principio di effettività quale canone di una razionale ed efficace politica criminale, v. per tutti PALIERO, *Il principio di effettività del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1990, pag. 540 ss.

immigrate e delle loro figlie a rischio di MGF, cercando di 'stanarle' dalle mura di casa entro cui talvolta si trovano costrette a vivere.

Si tratta di iniziative che, almeno in parte, erano già previste dalla legge 7/2006, in particolare all'art. 3, ma che finora hanno fatto estrema fatica a decollare: basti considerare che l'intesa tra i Ministeri competenti e la conferenza Stato-Regioni, necessaria per dare attuazione al predetto art. 3, è stata conclusa solo nel dicembre 2012⁵¹, a quasi sette anni, quindi, dall'adozione della legge 7/2006.

6.3

Per dare attuazione in questo settore, che più di altri sembrerebbe averne bisogno, al lungimirante insegnamento secondo il quale "la politica sociale è la migliore politica criminale"⁵², potrebbe essere altresì opportuno riprendere il discorso – che il legislatore della l. 7/2006 aveva intenzionalmente accantonato⁵³ – relativo alla concedibilità dello *status di rifugiato* e del *diritto d'asilo* per le donne straniere che scappano dal proprio paese per sottrarre se stesse o le proprie figlie alle MGF. Tale misura potrebbe acquisire un potente significato simbolico, fornendo maggiore autorevolezza morale al nostro ordinamento nell'opera di prevenzione delle MGF, in quanto paleserebbe in modo inequivoco l'intenzione del nostro paese – non già di reprimere manifestazioni tradizionali di culture 'diverse', bensì – di schierarsi al fianco delle donne a rischio di mutilazioni. Peraltro, proprio le beneficiarie del diritto d'asilo potrebbero costituire la prova tangibile, all'interno del proprio gruppo culturale 'trapiantato' in Italia, che è possibile sottrarsi a tali pratiche e che il nostro paese offre un concreto aiuto in tale direzione⁵⁴.

6.4

Infine, per rafforzare le strategie di contrasto extra-penale alle MGF, potrebbe risultare opportuno rivalutare la possibile concessione di (circoscritti) spazi di legittimità a quelle *pratiche di rilievo pressoché solo simbolico* che, riducendo al minimo il danno fisico e azzerando le sofferenze psico-sessuali, conservino delle MGF solo la valenza di rito tradizionale, conforme alla cultura d'origine: ed è proprio il caso giudicato dalla sentenza in esame a suggerire tale opportunità.

Nella specie, infatti, l'*arue* – che ha prodotto solo un minimo danno fisico, consistito in un transeunte indebolimento della funzione protettiva, svolta dalla mucosa clitoridea (v. *supra*, 3.1) – ha soddisfatto le importanti finalità 'culturali', attribuite dagli Edo-bini a tale pratica (v. *supra*, 4.4.1). Ma la macchina della giustizia italiana, solo dopo aver effettuato indagini di un certo impegno (comprehensive di intercettazioni telefoniche, appostamenti, pedinamenti, etc.) ed aver celebrato due gradi di giudizio, ha riconosciuto che siffatta pratica "non costituisce reato": non sarebbe, allora, più semplice ed economico, e non agevolerebbe meglio il dialogo con le comunità di immigrati interessate, se in futuro si consentisse, a quanti di loro non vogliano in alcun modo rinunciare a tali pratiche, di effettuare interventi simbolici di minimo, o nullo, impatto sull'integrità fisica e la salute psico-sessuale della donna *alla luce del sole*, magari in condizioni di

51. Il testo dell'*Intesa concernente il sistema di interventi da sviluppare per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili di cui all'art. 3 della legge 9 gennaio 2006, n. 7* (adottata il 6 dicembre 2012; Repertorio atti n. 240/CSR), è consultabile sul sito ufficiale della Conferenza Stato-Regioni (<http://statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=11371&iddoc=38637&tipodoc=2&CONF=>).

52. Traiamo tale insegnamento da MARINUCCI, *Politica criminale e riforma del diritto penale*, in MARINUCCI, DOLCINI (a cura di), *Studi di diritto penale*, Milano, 1991, pag. 65.

53. In alcuni dei primi progetti di legge sulle MGF, infatti, tale misura era prevista, ma non fu conservata nei successivi lavori preparatori.

54. La concessione del diritto d'asilo è stata, peraltro, auspicata anche dalla Risoluzione del Parlamento dell'Unione europea del 20 settembre 2001, concernente le Mutilazioni genitali femminili, n. 2035 (INI): "[il Parlamento] esprime la speranza che, nel loro lavoro per l'immigrazione nella Comunità e la politica di asilo previste nel Titolo IV del Trattato di Amsterdam, la Commissione e il Consiglio, insieme agli Stati membri, adotteranno misure relative alla concessione di permessi di soggiorno e alla protezione delle vittime di questa pratica e riconosceranno il diritto di asilo a donne e ragazze che rischiano di essere sottoposte a MGF". Alcuni Paesi occidentali si sono già mossi in tale direzione: tra l'altro, Canada, Francia, Norvegia e Svezia (v. sul punto v. CESQUI, *Le mutilazioni genitali femminili e la legge*, in *Quest. Giust.* 2005, pag. 749 ss.; HERRERA MORENO, *Multiculturalismo y tutela penal: a propósito de la problemática sobre mutilación genital femenina*, in *Rev. Derecho penal*, n. 5, 2002, pag. 82 ss.).

maggiore igiene, possibilmente sotto la supervisione di personale medico qualificato?⁵⁵.

6.5

Sia consentita, per concludere, una considerazione personale con più generale riferimento alle varie tipologie di reati che esprimono un conflitto tra cultura d'origine e cultura del paese d'arrivo, e di cui le MGF sono solo l'esempio più evidente e più noto anche ai 'non addetti ai lavori': la *legittimazione morale* e l'*effettiva capacità* di uno Stato, recettore di flussi immigratori, di punire, in termini seri e dissuasivi, siffatti reati culturalmente motivati, risulteranno tanto maggiori quanto più numerose siano state le chance di integrazione nella propria cultura offerte ai nuovi venuti.

55. Può essere utile ricordare a questo proposito la vicenda, che ha avuto anche una certa eco massmediatica, del rito simbolico alternativo proposto nel 2004 dal Centro di riferimento per la prevenzione e cura delle complicanze delle MGF dell'ospedale Careggi di Firenze, consistente in una mera puntura di spillo sulla mucosa esterna che ricopre il clitoride dopo breve e temporanea anestesia locale con crema anestetica in modo da far sgorgare poche gocce di sangue. La proposta ha, tuttavia, incontrato l'opposizione del Consiglio regionale della Toscana (v. mozione n. 709, approvata nella seduta del 3 febbraio 2004: http://www.mgftoscana.it/pdf/mozione_n.709%20regione_toscana%20contro_mgf): in argomento, v. CATANIA-ABDULCADIR, *Ferite per sempre. Le mutilazioni genitali femminili e la proposta del rito simbolico alternativo*, Roma, 2005, pag. 3 ss., nonché la pagina web <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/migranti/ghizzi/cap4.htm#n8>.